

CASSA RURALE ADAMELLO - BRENTA

Banca di Credito cooperativo - Soc. coop. – con sede legale in Tione di Trento via 3 Novembre, 20
Iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 4006, al Registro delle imprese di Trento, all'albo delle Società Cooperative al n. A157601
Codice fiscale e partita IVA 00210910220
Aderente al Fondo di Garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo.

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

Cod. ISIN N.IT000459757/8

CASSA RURALE ADAMELLO - BRENTA

Art. 1 - Importo e collocamento del prestito, taglio dei titoli.

Il Prestito Obbligazionario Cr. A-Brenta S61 TF 2,00% 08.04.2010-13 è emesso, nell'ambito dell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito, per massimo EUR. 3000000, ed è costituito da massimo n. 3000 **obbligazioni** al portatore del taglio unitario di EUR. 1.000,00 **accentrate presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione, ai sensi del Decreto Legislativo 24 giugno 1998 n. 213 e della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998. Pertanto non potranno essere materialmente emessi.** Il taglio minimo sottoscrivibile e negoziabile sarà pari a EUR. 1.000, tagli più elevati del minimo saranno consentiti per importi multipli di EUR. 1.000. Il collocamento si apre il giorno 02/04/2010 e si chiude il giorno 02/07/2010. Il collocamento potrà essere chiuso senza preavviso a discrezione dell'emittente e comunque al raggiungimento del quantitativo massimo di titoli previsto per la presente emissione.

Art. 2 - Prezzo di emissione e di rimborso dei titoli - Durata del prestito.

Le obbligazioni sono emesse alla pari, per la durata di 3 anni, che decorrono dal 08 aprile 2010. Il prestito obbligazionario verrà rimborsato in un'unica soluzione alla scadenza finale il 08 aprile 2013 ed ogni **obbligazione** sarà rimborsata alla pari, senza spese, dietro presentazione del **titolo** obbligazionario. La Cassa Rurale si riserva la facoltà di negoziare le proprie obbligazioni al di fuori dei mercati regolamentati in contropartita diretta con la clientela, impegnandosi a fornire su base continuativa prezzi di acquisto e vendita degli stessi.

Art. 3 - Godimento del prestito ed interessi.

Il prestito ha godimento 08 aprile 2010. Le obbligazioni fruttano interessi semestrale pagabili il 08 aprile e 08 ottobre di ogni anno, calcolati sulla base dell'anno civile. Ciascun titolo è munito di n. 6 cedole semestrale di interessi, scadenti dal 08 ottobre 2010 al 08 aprile 2013. Le obbligazioni cessano di essere fruttifere alla data stabilita per il loro rimborso; le cedole sono infruttifere dopo la data stabilita per il loro pagamento. Per le sottoscrizioni effettuate in data successiva alla data di emissione devono essere corrisposti anche i dietimi maturati dal primo giorno di emissione incluso.

Art. 4 - Regime fiscale.

A norma del D. Lgs. n. 1.4.1996 n. 239 gli interessi sulle obbligazioni sono assoggettati, con obbligo di rivalsa, all'imposta sostitutiva del 12,50%, solo se di pertinenza di persone fisiche o di soggetti equiparati a norma dell'art. 2 del decreto stesso. Oltre alle ritenute di legge sono a carico dei possessori dei titoli e dei loro aventi causa le imposte e tasse che in futuro dovessero colpire il titolo e i relativi interessi.

Art. 5 - Tassi lordi di interesse.

L'obbligazione è emessa a tasso predeterminato per le varie scadenze come di seguito indicato: tasso fisso del 2,00% annuo, calcolato sulla base dell'anno civile.

Art. 6 - Luogo e modalità di rimborso dei titoli e di pagamento delle cedole.

Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso delle obbligazioni hanno luogo presso gli sportelli della Cassa Rurale Adamello - Brenta, ovvero per il tramite di Intermediari aderenti al sistema di Gestione Accentrata di Monte Titoli Spa. Qualora il pagamento degli interessi o del capitale cadesse in un giorno non bancario, lo stesso verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo.

Art. 7 - Prescrizione.

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono dopo 5 anni dalla data di scadenza delle cedole per quanto riguarda gli interessi, e dopo 10 anni dalla data **in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile** per quanto riguarda il capitale.

Art. 8 - Garanzie.

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio della Cassa Rurale. Le obbligazioni non rappresentano un deposito bancario e pertanto non sono coperte dalla garanzia, a favore dell'emittente, di Fondi di tutela dei depositi.

Art. 9 - Servizio dei prestiti.

Il servizio di custodia e amministrazione delle Obbligazioni è gratuito, salvo il rimborso delle imposte connesse con lo stesso. Gestione accentrata dei titoli presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione, ai sensi del Decreto Legislativo 24 giugno 1998 n. 213 e della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998. Pertanto non potranno essere materialmente emessi.

Art. 10 - Varie.

Tutte le comunicazioni dell'emittente agli obbligazionisti sono effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato all'Albo della Cassa Rurale presso la sede e gli sportelli. Il possesso delle obbligazioni comporta l'accettazione di tutte le condizioni del presente regolamento. Per qualsiasi controversia fra gli obbligazionisti e l'Istituto emittente è competente il Foro di Tione di Trento.

Art. 11 - Tassi e rendimenti finanziari: indicazioni a fini di "trasparenza".

Si precisa che per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile.

TASSO PREFISSATO

Il tasso annuo lordo nominale d'interesse delle obbligazioni è pari al 2,00% (netto 1,75%); il tasso annuo lordo di rendimento effettivo è pari al 2,010% (netto 1,759%).